

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Antonello Fabbro Presidente
- dott. Caterina Passarelli Giudice rel.
- dott. *Alberto Velle* Giudice

in relazione al ricorso ex art. 98 l.f. presentato da

[REDACTED]

Contro


Fallimento [REDACTED] srl

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentite le parti all'udienza del 7/2/14,

osserva

Con decreto 8/5/13, il GD del Fall. [REDACTED] srl ha dichiarato esecutivo lo stato passivo in cui, in relazione alla istanza di ammissione di [REDACTED] Società cooperativa per un credito di €. 69.649,39, ha escluso il privilegio di cui all'articolo 2751 bis n.5 c.c. perché manca la prova che la cooperativa svolga la sua attività prevalentemente in favore dei soci..... Manca inoltre la prova che la cooperativa si avvalga prevalentemente, nello svolgimento della sua attività delle prestazioni lavorative dei soci..... Inoltre non è stato prodotto lo statuto, per cui manca la prova che questo sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 2514



Società.it

Fallimenti

Con l'opposizione, ██████████ Società cooperativa ha chiesto che, in totale riforma del suddetto provvedimento di rigetto, venisse disposta la collocazione privilegiata.

Il curatore del fallimento, senza costituirsi, ha contestato il fondamento dell'opposizione.

L'opposizione è meritevole di accoglimento.

Va considerato che la ratio dell'art. 2751 bis c.c. è quella di tutelare il lavoro, in attuazione del principio dell'art. 35 Cost., riconoscendo il privilegio, con riferimento all'ipotesi n.3, laddove si tratti del corrispettivo dei servizi prestati e della vendita di manufatti per il lavoro attuato dagli associati in quelle strutture cooperativistiche il cui scopo mutualistico è quello di collocare il lavoro dei cooperatori alle migliori condizioni e di procurare, per mezzo dell'attività sociale, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci lavoratori, senza margine di profitto per sé; considerato, altresì, che spetta al creditore dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, va verificato se, nel caso di specie, l'opponente ha assolto al corrispondente onere probatorio.

Ora, innanzitutto, risulta che ██████████ Società cooperativa abbia uno scopo mutualistico esplicitato nell'art. 3 dello Statuto, dove si legge: *"lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero*

In qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinata da apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/01. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.....".

Risulta, altresì, i soci della cooperativa siano 12 (v. allegato A rep. Notario [redacted]) e che tutti, in conformità allo scopo della cooperativa prestino la propria attività presso la cooperativa in qualità di operai addetti alla lavorazione di trafiliera, zincatura nel settore metalmeccanico (v. docc. 1 e 3 opp.le).

Ne consegue che le lavorazioni descritte nelle fatture azionate rientrano nella attività della cooperativa, avente scopo mutualistico, per cui il corrispettivo del lavoro ricade nelle finalità di cui all'art. 2751 bis n.5 cc.

Considerato che la prova completa è stata fornita solo con l'opposizione, le spese possono essere compensate.

Pqm

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ferma l'ammissione del credito ammesso, riconosce al medesimo la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n.5 cc.

Compensa le spese.

Ordina la conseguente variazione dello stato passivo.

Si comunichi

Treviso, 6/5/14

IL GIUDICE
Dott.ssa Cuercina FASSARELLA

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO
Marina FARBOLLA

Il Presidente

Deposito in cancelleria
il 4-5-014
Il Cancelliere